

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2382 del 16/05/2018
Oggetto	Rinnovo di Concessione di Occupazione di area demaniale a fini venatorio-naturalistici COMUNE: Poggio Renatico (FE) località Chiesanuova CORSO D'ACQUA: FIUME RENO sponda sinistra RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "CHIESA NUOVA" CODICE PRATICA N. BO05T0225/17RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2482 del 15/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE A FINI VENATORIO-NATURALISTICI

COMUNE: POGGIO RENATICO (FE) LOCALITÀ CHIESANUOVA

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO sponda sinistra

RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "CHIESA NUOVA"

CODICE PRATICA N. BO05T0225/17RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n. 14941 del 28/06/2017 pratica n. B005T0225/17RN02 dall'Azienda Faunistico Venatoria "Chiesa Nuova", P.I. e CF 93018580386 con sede legale a Ferrara, Via Mac Alister n. 31, nella persona del suo legale rappresentante Giorgio Padroni nato a Sasso Marconi (BO) il 09/10/1947, C.F. PDRGRG47R09G9720, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale lungo la sponda sinistra del Fiume Reno a fini venatorio naturalistici quale prolungamento

dell'oasi-bosco Panfilia nell'area censita al Catasto Terreni nel Comune di Poggio Renatico (FE) al foglio 45 mappali 23 e 24, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13382 del 28/10/2011 (pratica BO05T0225/11RN01) con scadenza 31/12/2017;

considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto dell'esito positivo della pre-valutazione di incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 17/04/2018 con il PGB0.2018.29025 con le seguenti prescrizioni:

- che vengano rispettate le norme contenute nelle Misure Generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione del Sito Natura 2000
- che non venga effettuata l'attività venatoria nella porzione ricadente all'interno del sito;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 28/02/2018 con il PGB0.2018.5090 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto **(Allegato 1)**;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 247 in data 06/09/2017 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile all'utilizzo di strade arginali e rampe carrabili di collegamento ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00=;
- canone di concessione 2017 pari ad € 125,13=;

- canone di concessione 2018 pari ad € 126,13=;
- adeguamento del deposito cauzionale, per un importo di € 125,00=;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 14/05/2018 (assunta agli atti al prot.PGBO/2018/11110 del 14/05/2018);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Faunistico Venatoria "Chiesa Nuova", P.I. e CF 93018580386 con sede legale a Ferrara, Via Mac Alister n. 31, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore la concessione di area demaniale lungo la sponda sinistra del Fiume Reno a fini venatorio naturalistici quale prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia nell'area censita al Catasto Terreni nel Comune di Poggio Renatico (FE) al foglio 45 mappali 23 e 24, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13382 del 28/10/2011 (pratica BO05T0225/11RN01;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2023 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute

nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita al prot. n. PGBO/2018/5090 del 28/02/2018, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

6) di stabilire che il **canone annuale** per la concessione di area demaniale lungo la sponda sinistra del Fiume Reno a fini venatorio naturalistici quale prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 126,13= per l'anno 2018, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai

sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 125,00=, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € 125,00=, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Faunistico Venatoria "Chiesa Nuova", P.I. e CF 93018580386 con sede legale a Ferrara, Via Mac Alister n. 31, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore .

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda sinistra

Comune: Poggio Renatico (FE) al foglio 45 mappali 23 e 24

Concessione: area demaniale per fini venatorio naturalistici quale prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia

Pratica n. BO05T0225/17RN02, domanda assunta al prot. 14941 del 28/06/2017

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2023 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna:

- il rispetto delle norme contenute nelle Misure Generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione del Sito Natura 2000
- il divieto dell'attività venatoria nella porzione ricadente all'interno del sito;

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 684 del 27/02/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/717 del 27/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 -BOLOGNA
AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE
VOLTA ALL' OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO VENATORIO
NATURALISTICO. PROCEDIMENTO BO05T0225/17RN02
COMUNE: POGGIO RENATICO (FE)
CORSO D'ACQUA: FIUME RENO
RICHIEDENTE: A.R.P.A.E. SAC DI BOLOGNA
DITTA: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA CHIESANUOVA
PRAT. N. BO05T0225/17RN02

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la richiesta inoltrata ad ARPAE SAC di Bologna da

DITTA/SIG: Azienda Faunistico Venatoria Chiesanuova

C.F. e P.I. 93018580386

LEGALE RAPPRESENTANTE: Padroni Giorgio C.F. PDRGRG47R09G7920

COMUNE: Poggio Renatico (FE) Località: Chiesanuova

CORSO D'ACQUA: fiume RENO sponda: sinistra

DATI CATASTALI: Foglio 45 Mappali 23, 24, per un totale di ha 10.55.10

a cui ha fatto seguito la richiesta inoltrata da ARPAE SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2018/0000084 del 03/01/2018, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico finalizzato al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso VENATORIO NATURALISTICO, in SINISTRA idraulica del corso d'acqua fiume RENO, in località CHIESANUOVA di POGGIO RENATICO censite catastalmente AI MAPPALI al F.45 Mapp. 23, 24 del Comune di POGGIO RENATICO (FE), per un totale di ha 10.55.10;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto anche potenziale di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare a DITTA Azienda Faunistico Venatoria Chiesanuova C.F. e P.I. 93018580386

LEGALE RAPPRESENTANTE: Padroni Giorgio C.F. PDRGRG47R09G7920

il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso RAMPA CARRABILE

COMUNE: Poggio Renatico (FE) Località: Chiesanuova

CORSO D'ACQUA: fiume RENO sponda: sinistra

DATI CATASTALI: F.45 Mapp. 23, 24 del Comune di POGGIO RENATICO (FE)

alle seguenti condizioni:

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.
2. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo **P3** e

che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

3. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
5. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
6. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.
7. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a

propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

10. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.
11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
12. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.
13. L'Azienda Faunistico Venatoria non potrà porre limitazioni all'accesso, con qualsiasi mezzo, del personale di quest'Amministrazione o degli operai e mezzi d'opera da essa comandati e delle persone e mezzi da essa autorizzati.
14. Tutti i lavori, interventi di manutenzione, ecc. che quest'Amministrazione intenda eseguire non potranno essere impediti, né si potranno imporre limitazioni nei tempi e modi della loro esecuzione, quindi il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario.
15. Gli incaricati da questa od altre Amministrazioni potranno effettuare le catture o gli abbattimenti d'animali che si ritengano dannosi per la conservazione delle arginature.
16. Si dovrà comunicare a quest'Amministrazione ogni atto o fatto dannoso per le opere idrauliche che il personale di sorveglianza dell'A.F.V. dovesse rilevare.
17. Nel transito nei terreni demaniali e nella posa delle tabelle si dovrà evitare di arrecare danni agli argini ed alle colture in atto.
18. Non si potranno imporre restrizioni all'utilizzo agricolo dei terreni, in particolare non si potranno impedire, far anticipare o far posticipare l'esecuzione d'operazioni colturali o sfalci né impedire l'utilizzo delle macchine agricole da parte dei titolari di concessione dei medesimi terreni per l'utilizzo agricolo e/o per lo sfalcio.
19. Le tabelle dovranno essere poste nei punti che arrechino il minor fastidio all'utilizzo agricolo ed allo sfalcio, (quindi solo presso gli accessi\ rampe); nel caso dovessero essere

abbattute sarà cura degli incaricati dell'A.F.V. effettuarne il riposizionamento.

20. È fatto assoluto divieto di recintare l'area assentita ed installare manufatti, anche precari, fissi o semi fissi, di qualsiasi genere, nonché' la piantumazione di specie arbustive e/o arboree; è consentito solo la semplice infissione nel terreno, senza fondazioni in cemento, di pali per le tabelle indicatrici nei punti indicati all'art.19.
21. Il concessionario dovrà in ogni modo rispettare le norme di polizia idraulica previste dal T.U. 25 luglio 1904, n. 523, i relativi regolamenti sulle opere idrauliche e tutte le eventuali disposizioni delle Autorità competenti nonché' quanto contenuto nella D.G.R. 667\2009 e s.m.i.
22. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'attività assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Claudio Miccoli



CONFINE

Scolo Scorsuro

Azienda faunistica venatoria
"CHIESA NUOVA"
azienda a conservazione ambientale
S. AGOSTINO (FE) - Via Mazzini n. 52
Tel. 0532 208862 - 845170

Distributore Ciarle Nord

Azienda faunistica venatoria
"CHIESA NUOVA"
azienda a conservazione ambientale
S. AGOSTINO (FE) - Via Mazzini n. 52
Tel. 0532 208862 - 845170

BOSCO SIC 4
S. AGOSTINO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.